

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE

CONTRATTO, IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO E COMMITTENZA AUSILIARIA INERENTE L’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO 10 PRESSO LA SEDE LEGALE DI VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI N.15 (CUP: G88E22000310001 – CIG: Z083A155F5)

Parte appaltante:

Agenzia Tutela della Salute di Brescia (A.T.S.), viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia C.F./P.I. 03775430980, rappresentata, giusta delega del Direttore Generale, Prot. Gen. n. 0048108/20 del 15.06.2020, dal Direttore della SC Gestione Acquisti e Tecnico Patrimoniale Dott.ssa Elena Soardi, nata a Desenzano del Garda (BS) il 12.05.1972.

Parte appaltatrice:

Bosetti Gatti & Partners s.r.l., con sede in Castel Mella, (BS) -25030-, via Oriana Fallaci, 38 (CF: 03181580980 - P.IVA: 03181580980), nel seguito denominata semplicemente «Società affidataria», qui rappresentata dall’arch. Federico Treccani, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante e Direttore tecnico;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale a contrarre e contestuale aggiudicazione n.191 del 13.03.2023 è stata indetta dall’ATS di Brescia la procedura di affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per come modificato dall’art.1, commi 1 e 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, e novellato dall’art. 51, del D.L. n. 77/2021, per l’affidamento dei servizi supporto tecnico amministrativo e committenza ausiliaria al RUP relativamente all’intervento di Ristrutturazione dell’Edificio 10 presso la sede legale di Viale Duca degli Abruzzi n.15 (CUP: G88E22000310001- CIG: Z88398455F) da affidarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016;
- con la richiamata determinazione dirigenziale l’ATS di Brescia ha affidato il servizio in oggetto, alla società Bosetti Gatti & Partners, s.r.l, con sede in via O. Fallaci, 24/38 – 25030 Castel Mella (BS); CF e Partita IVA: 03775430980 per un corrispettivo pari ad € 10.228,48 (IVA 22% e Cassa prev. 4,8% compresa) – (CIG: Z083A155F5- CUP: G88E22000310001);
- il servizio dovrà essere eseguito con le modalità indicate nel presente contratto e con le modalità indicate nel capitolato speciale che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se a questo non materialmente allegato.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1. Oggetto del contratto

1. L’Amministrazione committente affida alla Società affidataria la prestazione del servizio di cui alle specificazioni che seguono e a quelle richiamate in premessa.
2. Le prestazioni oggetto del presente affidamento di supporto, sono individuate dalla Amministrazione committente con la seguente denominazione: *“Affidamento delle prestazioni di supporto tecnico amministrativo e committenza ausiliaria, mediante affidamento diretto ai sensi degli articoli 31, comma 8, 32, comma 2, secondo periodo, del D.lgs n. 50/2016 e dell’articolo 1, comma 2, della Legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020, come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1, della Legge n. 108/2021 2021, di conversione del D.L. n. 77/2021, relativamente ai Lavori di “Ristrutturazione dell’Edificio 10 presso la sede legale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15,*

Brescia - CUP: G88E22000310001” -

2. Il servizio in affidamento è qualificabile come attività di supporto tecnico-amministrativo e di committenza ausiliaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera m), numeri 1), 2) e 3), 31, commi 7 e 11, e 39, comma 2, del Codice dei contratti.
3. Oggetto, durata, luogo e compenso dell’incarico sono regolati dal presente contratto, al quale sono assegnati il seguente: **CIG: Z083A155F5** e **CUP: G88E22000310001**.

art. 2. Obblighi legali

1. La Società affidataria è vincolata all’osservanza delle norme del codice civile che disciplinano i rapporti contrattuali, in quanto applicabili, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia di contratti pubblici.
2. Nell’espletamento del servizio affidato deve osservare e far osservare, per quanto di sua competenza:
 - a) le disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti e contabilità pubblica, in quanto applicabili, con riferimento al diritto dell’Unione Europea e al diritto nazionale;
 - b) la disciplina prevista dall’articolo 7 del presente contratto disciplinare.
3. La Società affidataria è altresì obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione committente.
4. Resta a carico della Società affidataria ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterna e indipendente dagli uffici dagli organi dell’Amministrazione committente.

art. 3. Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi consistono nelle attività di committenza ausiliarie e nel supporto tecnico e amministrativo alle attività del responsabile del procedimento o di altri soggetti istituzionali individuati dall’Amministrazione committente, relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di contratti pubblici ai sensi delle norme vigenti, consistenti altresì, ove richiesto, nelle seguenti prestazioni, a favore dell’Amministrazione committente e della stazione appaltante che ad essa faccia riferimento:
 - a) disporre della propria infrastruttura tecnica che consenta all’Amministrazione committente e alla stazione appaltante che ad essa faccia riferimento, di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro;
 - b) collaborazione nello svolgimento e nella progettazione delle procedure di appalto;
 - c) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’Amministrazione committente e della stazione appaltante che ad essa faccia riferimento se diversa.
2. I servizi di cui al presente contratto riguardano le attività definite all’interno del disciplinare di incarico e del suo Allegato «A» parte II, a cui si rimanda integralmente anche se qui non materialmente allegato.

3. In ogni caso le prestazioni comprendono le proposte di soluzione di ogni problematica di natura procedimentale che riguarda l'oggetto del presente incarico e che l'Amministrazione committente intenda sottoporre alla Società affidataria, in materia di affidamento di contratti e che la stessa Società affidataria ritenga di affrontare con le modalità di cui all'articolo 4, singolarmente o cumulativamente.

art. 4. Esclusioni

1. Sono escluse dal presente contratto le prestazioni di arbitrato e quelle assimilabili o riconducibili a controversie tra l'Amministrazione committente e i suoi contraenti, nonché le prestazioni riservate di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 o quelle riservate in via esclusiva ad altre professioni ordinistiche.
2. Sono inoltre esclusi gli adempimenti e le prestazioni per i quali è necessaria l'immedesimazione organica o non è prevista la delega a terzi esterni alla pubblica amministrazione, tra cui le seguenti attività:
 - a) di accesso, acquisizione e monitoraggio del CUP e del CIG;
 - b) connesse ai servizi gestiti da ANAC quali il SIMOG, l'Osservatorio, il Casellario delle imprese, la AVCPass, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, la Banca dati nazionale degli Operatorieconomici;
 - c) connesse ai servizi gestiti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, anche se delegati all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
 - d) connesse ai servizi gestiti dal Ministero dell'economia e delle Finanze o dalla Ragioneria generale dello Stato quali la Banca Dati degli appalti pubblici e le comunicazioni periodiche dei flussi di spesa;
 - e) di accesso e caricamento della documentazione sulla piattaforma telematica di *e-procurement* di cui all'articolo 44 del Codice dei contratti e gli adempimenti riservati di cui al d.p.c.m. 12 agosto 2021, n. 148.
3. Sono infine escluse le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, ove obbligatori, anche qualora per qualunque motivo siano effettuate a cura della Società affidataria, considerato che tali spese devono essere imputate fiscalmente all'Amministrazione committente.

art. 5. Modalità di espletamento delle prestazioni

1. Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto l'Amministrazione committente trasmette alla Società affidataria la documentazione pertinente, concernente la prestazione stessa, compresi gli atti pregressi concernenti il contratto da aggiudicare, eventualmente corredata da note, commenti o argomentazioni svolte dalla stessa Amministrazione committente, indicando altresì:
 - a) l'entità del corrispettivo di cui all'articolo 9, comma 1;
 - b) il termine in giorni per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 2, come determinato con le modalità di cui alla precedente lettera a);

- c) gli estremi dell'impegno di spesa assunto, se non già trasmesso in fase di affidamento del contratto.
2. L'Amministrazione committente trasmette tempestivamente alla Società affidataria gli atti e i documenti in suo possesso, necessari per lo svolgimento dell'incarico, come meglio individuati nella scheda riepilogativa Allegato «A» del disciplinare di incarico o richiesti espressamente dalla Società affidataria.
 3. La Società affidataria svolge e conclude la prestazione, mediante trasmissione all'Amministrazione committente delle conclusioni o degli atti richiesti, nei termini e alle condizioni previste.
 4. Fermi restando i principi di tempestività e massima celerità, tutte le trasmissioni di cui al comma 1 sono effettuate prevalentemente a mezzo posta elettronica ordinaria, salvo il caso eccezionale di documentazione cartacea non riducibile al formato digitale senza operazioni complesse.

art. 6. Condivisione delle istruttorie e dell'attività oggetto delle prestazioni

1. Tutte le prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, sono effettuate in coordinamento con le pertinenti strutture interne dell'Amministrazione committente e i relativi atti sono condivisi dalle predette strutture.
2. In assenza di condivisione motivata da gravi negligenze della Società affidataria, comportanti errori od omissioni che possono compromettere il procedimento di affidamento dell'intervento, il corrispettivo del Contratto derivato, può essere decurtato nella misura della penale di cui all'articolo 8, comma 4.
3. In caso di dissenso sulla condivisione degli atti, in ogni caso espresso in forma scritta corredato da motivazione e comunicato all'altra parte, la parte dissenziente può rifiutare l'esecuzione della prestazione del contratto esecutivo. La Società affidataria non può rifiutare l'esecuzione della prestazione del contratto esecutivo nel caso l'Amministrazione committente assuma integralmente per iscritto le responsabilità delle scelte sulle quali è stato espresso il dissenso.

art. 7. Riservatezza e obbligo di astensione

1. La Società affidataria è tenuta alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia, in particolare, per quanto attiene i candidati e gli offerenti e ogni altra notizia che possa influire sulla correttezza, trasparenza e parità di condizioni nei procedimenti.
2. Il personale della Società affidataria è direttamente responsabile degli atti affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza, nel rispetto dell'articolo 53 del Codice dei contratti.
3. La Società affidataria deve astenersi dalle procedure connesse nelle quali dovesse in qualche modo essere interessata, direttamente o indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
4. Deve altresì attenersi e rispettare, per tutti gli aspetti rivolti agli operatori economici

contraenticon la pubblica amministrazione:

- a) i patti e i protocolli adottati integrità adottati dall'Amministrazione committente in attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell'Amministrazione committente ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012;
 - b) il Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62 del 2013.
5. La violazione del presente articolo comporta la possibilità, da parte dell'Amministrazione committente, di rescindere immediatamente l'incarico, senza altro adempimento e senza necessità di ulteriore motivazione.

art. 8. Durata dell'incarico, termini di esecuzione, penali

1. L'efficacia del presente contratto decorre dal verificarsi dell'ultima delle seguenti condizioni:
 - a) ricevimento da parte della Società affidataria di copia del presente contratto sottoscritta dall'organo competente dell'Amministrazione committente, corredato dagli estremi di assunzione dell'impegno di spesa pertinente;
 - b) messa a disposizione della Società affidataria degli atti, notizie e indicazioni necessarie al suo svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2.
2. In ogni caso l'efficacia del presente contratto cessa al verificarsi del termine previsto nell'ambito del procedimento di negoziazione di cui alla premessa, eventualmente prorogato o differito dall'Amministrazione committente, oppure automaticamente prorogato e differito ai sensi del comma 4.
3. Per ogni giorno di ritardo sull'adempimento della prestazione, se attribuito alla responsabilità della Società affidataria, è applicata una penale giornaliera pari allo 1 per mille del corrispettivo, fino alla concorrenza massima del 10% (dieci per cento) dello stesso. Raggiunta quest'ultima misura l'Amministrazione committente può risolvere il contratto.
4. Tutti i termini previsti per le prestazioni, anche ai fini delle penali, restano sospesi tra il momento della trasmissione degli atti dalla Società affidataria all'Amministrazione committente e il momento della restituzione con la condivisione, il nulla-osta o altro invito a proseguire nel procedimento. In altri termini restano sospesi per tutti i periodi di interruzione non imputabili alla Società affidataria e riprendono a decorrere solo dopo che siano cessate le condizioni che hanno causato la sospensione o l'interruzione, con automatica proroga e differimento per un periodo pari alla sospensione o interruzione.
5. I termini sono calcolati secondo quanto previsto dal Regolamento comunitario n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
6. Eventuali integrazioni delle condizioni contrattuali, compresa l'entità del corrispettivo, sono ammesse solo con provvedimento dell'Amministrazione committente nei limiti previsti dall'articolo 106, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera b), determinato nella misura del 10% (dieci per cento). Tali integrazioni, se non altrimenti definibili sotto il profilo economico, sono stabilite a vacazione nella misura massima dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

art. 9. Determinazione del corrispettivo

1. Tenuto conto del contenuto specializzato e complesso della materia, il corrispettivo (onnicomprensivo di onorari e spese) è determinato in sede di negoziazione di cui alla premessa, ed è definito al presente contratto disciplinare, nell'importo complessivo di euro 8.000,00 (esclusa IVA 22% e Cassa previdenziale 4,8%), per un corrispettivo pari ad € 10.228,48 (IVA 22% e Cassa prev.4,8% compresa) – (CIG: Z083A155F5 - CUP: G88E22000310001);
2. Si precisa che tale servizio rientra nel quadro economico dei lavori di ristrutturazione dell'Edificio 10. Tali lavori sono oggetto di finanziamento con investimenti del PNC per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)». Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" – CUP master investimento: I83C22000640005
3. La presenza (o le presenze) in sito da parte di professionista della Società affidataria, se richiesta in eccesso rispetto al numero ricompreso nel corrispettivo originario offerto, è remunerata in base a quanto indicato nel documento di offerta come di seguito riportato n. 4 presenze in sito (compresa nel corrispettivo), n.2 eventuali al prezzo di € 500,00 ciascuna.
4. I pagamenti avverranno previa presentazione di regolare fattura elettronica.
5. Dovranno essere emesse, in regola secondo le vigenti disposizioni legislative.
6. I pagamenti delle stesse sarà assicurato entro 60 giorni dalla data del ricevimento. Le fatture dovranno riportare l'indicazione del **CUP: G88E22000310001 del CIG relativo al presente affidamento: Z083A155F5, nonché il CUP master investimento PNC: I83C22000640005.**
7. Nel caso di ritardo nei pagamenti verrà corrisposto il tasso di riferimento: "tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato al massimo di due punti percentuali su base annua".
8. E' fatta salva la definizione, in sede di contrattazione, di una maggiorazione inferiore ai 2 punti percentuali su base annua.
9. L'IVA sarà a carico di questo Ente con le aliquote previste dalle vigenti disposizioni.
10. I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo fax, qualora si dovessero riscontrare difformità, rispetto al quadro prestazionale, nell'esecuzione del servizio.
11. Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.
12. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.
13. L'Agenzia autorizzerà il pagamento delle fatture solo previa verifica della regolarità del DURC.
14. Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzia irregolarità, l'Agenzia sarà tenuta alla sospensione del pagamento del corrispettivo, sino ad evidenza della risoluzione della irregolarità riscontrata.
15. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
16. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle

prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie.

17. Nel corso della durata dell'appalto, su semplice richiesta della stazione appaltante, la ditta si impegna a modificare la modalità di fatturazione per adattare la stessa a mutate esigenze organizzative.

18. Le fatture dovranno contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione e le altre informazioni richieste dall'art.3 "fatturazione" della lettera di invito.

art. 10. Assunzione impegni di spesa e obbligazioni delle parti

1. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo previdenziale (attualmente del 4,80%) e dell'I.V.A., alle aliquote di legge, (attualmente al 22% su imponibile e contributo), che non concorrono all'importo contrattuale, per cui l'impegno di spesa complessivo deve essere conseguentemente adeguato.
2. L'Amministrazione committente ha comunicato alla Società affidataria l'impegno di spesa assunto, relativo all'importo di cui all'articolo 9, debitamente adeguato ai sensi dell'articolo 10 per un importo complessivo di € 10.228,48 (IVA 22% e Cassa prev. 4,8% compresa) – (CIG: Z083A155F5- CUP: G88E22000310001);
3. Nel caso prima della conclusione delle prestazioni le misure dei contributi previdenziali o dell'I.V.A. subissero variazioni, l'Amministrazione committente adeguerà l'impegno di spesa nella stessa misura.
4. Sono fatte salve le condizioni sospensive di cui all'articolo 14.

art. 11. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, i pagamenti di cui al precedente articolo 8 sono effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto dedicato in relazione al quale si dichiarano le seguenti informazioni: conto acceso presso la Banca del Territorio Lombardo, agenzia di Roncadelle, intestato a BOSETTI GATTI & PARTNERS s.r.l. individuato dal seguente codice IBAN: **IT45X0873555130013000251432** sul quale i soggetti autorizzati ad operare sono i seguenti:
 - a) **Federico Treccani**, nato a Brescia il 5 marzo 1974, residente a 25030 – Coccaglio (BS), via delle Vigne, 13; codice fiscale: TRCFRC74C05B157J;
 - b) **Bianca Bosetti**, nata a Chiari il 21 ottobre 1975, residente a 25030 – Maclodio (BS), via Dernes, 5; codice fiscale: BSTBNC75R61C618Y;
 - c) **Ivano G. Onorio**, nato a Chiari il 26 giugno 1971, residente in 25030 – Trenzano (BS), via Cavour, 30; codice fiscale: NROVGC71L26C618G.
2. Le eventuali modificazioni delle condizioni di cui al comma 1, sono essere comunicate all'Amministrazione committente entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. In assenza l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti.
3. La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità comporta la nullità del contratto.

art. 12. Indicazione nominativa del soggetto responsabile

1. In analogia con l'articolo 10, comma 4, lettera c), della legge n. 183 del 2011, il soggetto che svolgerà personalmente il servizio è individuato mediante accordo tra le parti, con priorità per l'Amministrazione committente, in caso di mancato accordo o, nel silenzio di questa, dalla Società affidataria.
2. Parti limitate delle prestazioni, che non richiedono responsabilità professionale, possono essere svolte dagli altri soggetti terzi, previa comunicazione scritta all'Amministrazione

art. 13. Copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 11, primo periodo, del Codice dei contratti, dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, la società è dotata di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività delle attività di propria competenza, stipulata con i "Liberty Mutual Insurance Europe S.E." (rappresentanza: 20124 – Milano – Via Fabio Filzi, 29), polizza n. LSMAEC003372-00-L con un massimale per sinistro di euro 2.000.000, con rinnovo annuale automatico.
2. La Società affidataria dichiara che alla data odierna non sussistono vertenze il cui esito possa compromettere la copertura assicurativa. Qualora si verificasse tale evento, la Società affidataria si impegna a comunicare tempestivamente tale condizione all'Amministrazione committente.

art. 14. Condizioni sospensive

1. Qualora l'Amministrazione committente non assuma l'impegno di spesa per le prestazioni affidate non sorge alcun obbligo per la stessa Amministrazione committente.
2. In tutti i casi l'Amministrazione committente può disporre, senza necessità di motivazione, l'interruzione o la sospensione dell'incarico dietro pagamento proporzionale dei corrispettivi relativi alle parti di prestazioni svolte dalla Società affidataria.

art. 15. Disposizioni finali e transitorie

1. Il soggetto che sottoscrive per conto della Società affidataria dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che per lui medesimo, la stessa società affidataria, nonché i soggettiche hanno potere di impegnare contrattualmente la società, non ricorrono le cause di esclusione previste dall'ordinamento, con particolare riferimento all'articolo 80 del Codice dei contratti, come da D.G.U.E. di cui all'articolo 85 dello stesso Codice dei contratti, conservato agli atti dell'Amministrazione committente.
2. Il presente contratto costituisce appalto di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera s), del Codice dei contratti, pertanto è sottratto alla disciplina di cui all'articolo 1, commi 11 e 42 della legge n. 311 del 2004, all'articolo 1, commi 9 e 56, della legge n. 266 del 2005, all'articolo 3, commi da 54 a 57, della legge n. 244 del 2007, agli articoli 7, commi da 6 a 6-quater, e 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 46 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008.

3. L'Amministrazione committente prende atto che la Società affidataria è una società di ingegneria senza dipendenti e i cui soci sono tutti iscritti a Casse autonome per cui:
 - a) non è tenuta all'iscrizione e alla contribuzione INPS, in quanto non ha dipendenti e i soci attivi sono soggetti a contribuzione obbligatoria presso altro sistema previdenziale, pertanto, non è in possesso né gli può essere attribuita una matricola INPS, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall'articolo 18, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - b) non è tenuta all'iscrizione e alla contribuzione INAIL, in quanto non ha dipendenti e i soci attivi sono soggetti a contribuzione obbligatoria presso altro sistema previdenziale (Casse previdenziali autonome dei professionisti), pertanto non è in possesso né gli può essere attribuita una posizione INAIL;
 - c) non è tenuta all'iscrizione alla CASSA EDILE in quanto trattasi di ditta non edile;
 - d) ai sensi della nota n. 2 del 24 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro, in caso di società di capitali (come quella in oggetto) non è richiesto il DURC dei singoli soci.
5. Ferma restando la clausola sospensiva di cui all'articolo 15, comma 1, il presente contratto disciplinare è vincolante ed efficace per ciascuna delle parti, solo dopo la sottoscrizione dell'altra parte.
6. La Società si impegna ad espletare le attività inerenti il contratto secondo quanto contenuto nella documentazione di gara nel presente contratto e secondo le linee di comportamento di cui al Codice di comportamento dell'A.T.S. di Brescia (D.G. n. 656/2020, disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente - sito Internet aziendale (<http://www.ats-brescia.it>)). La società si obbliga, altresì, all'osservanza del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla D.G.R. del 17/06/2019 n. X/1751. Qualora si concretizzassero inadempimenti riconducibili a comportamenti in contrasto con le disposizioni previste nei summenzionati documenti l'ATS di Brescia provvederà alla risoluzione del contratto e ad avanzare, in sede giurisdizionale, eventuale richiesta di risarcimento del danno subito. La Società, si impegna ad espletare le attività inerenti il contratto secondo quanto previsto all'art. 3 Legge n. 136 del 13/08/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora si concretizzassero inadempimenti riconducibili a comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dalla normativa succitata, l'ATS di Brescia provvederà alla risoluzione del contratto. La società si obbliga a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ATS di Brescia per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di violazione l'ATS applicherà le seguenti misure: - risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e risarcimento del danno; - divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati. Segnalazione illeciti per soggetti esterni: nell'ambito del progetto WhistleblowingPA di cui all'art. 54 – bis del D.Lgs.n.165/2001, sarà possibile effettuare una segnalazione di illecito accedendo al link: <https://atsbrescia.whistleblowing.it>.
7. Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità.

Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti: L'Aggiudicatario del Contratto e

i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione contraente, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e secondo le modalità di cui alla DGR Lombardia XI/ 6605 del 30.06.2022.

8. Si precisa che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati dall'art.80 del D.lgs n.50/2016 e smi e qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non sanabili si procederà alla revoca dell'affidamento.
9. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'ATS ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014. La società, si impegna a corrispondere all'ATS – entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo – un importo pari al totale dell'imposta dovuta.
10. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Disciplinare di incarico e Lettera d'invito.
11. Il presente contratto viene redatto in formato elettronico a stampa indelebile e non in contrasto con l'ordinamento giuridico. Lo stesso viene sottoscritto con firma digitale apposta dai componenti indicati, in differita tra loro.

Per l'ATS di Brescia, Dott.ssa Elena Soardi, nata a Desenzano del Garda (BS) il 12.05.1972 (firma digitale rilasciata da Lombardia Informatica S.p.A. con validità dal 23.11.2020 al 23.11.2023).

Per la società Bosetti Gatti & Partners srl, Federico Treccani, nato a Brescia il 05.03.1974, nella sua qualità di Presidente Cda e legale rappresentante (firma digitale rilasciata da ArubaPEC SpA, con validità dal 17.01.2022 al 16.01.2025).